

European Reusable Packaging & Reverse Logistics Consortium

STATUTO DEL CONSORZIO

TITOLO I -STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO

ARTICOLO 1

(Conorzio Denominazione – Sede)

1. Ai sensi degli artt. 2602 ss. Cod.Civ. è costituito il consorzio con attività esterna denominato “EUROPEAN REUSABLE PACKAGING & REVERSE LOGISTICS CONSORTIUM”. Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato “EUREPACK”.
2. Il Consorzio ha sede in Milano, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese come da delibera dell’Assemblea Ordinaria.
Lo spostamento della sede ad altro indirizzo è deliberato dall’Assemblea Ordinaria stessa su proposta del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà a sua volta disporre l’apertura di sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza in Italia o all’estero.

ARTICOLO 2

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2035. La durata può essere prorogata, con delibera dell’Assemblea straordinaria dei consorziati, qualora a tale termine permangano i presupposti di costituzione.
2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di durata di cui al comma 1.

ARTICOLO 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per operare su tutto il territorio nazionale, in particolare al fine di raggiungere l'obiettivo di promuovere e facilitare la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e di modelli di gestione degli imballaggi improntati all'attuazione dei principi dell'economia circolare in tutti i settori della produzione e della distribuzione.
2. Il Consorzio ispira la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, operando con fini di mutualità tra le imprese consorziate, il Consorzio promuove e realizza progetti volti a:
 - a) contribuire alla realizzazione degli obiettivi di incremento dell'uso e della gestione di beni e di imballaggi riutilizzabili;
 - b) promuovere le attività di progettazione e produzione dei beni e delle reti di distribuzione verso soluzioni economiche, tecniche e tecnologiche eco-compatibili, affinché anche gli imballaggi ed i prodotti a "fine vita", possano ritornare nel ciclo di produzione/distribuzione/consumo;
 - c) diffondere la cultura del Riutilizzo come elemento base dell'economia circolare e come attenzione alla necessità di ridurre la dispersione nell'ambiente dei rifiuti, in particolare di quelli in plastica;
 - d) dare visibilità e networking internazionale alle imprese o associazioni di imprese che, operando nel contesto della sostenibilità, possono acquisire ulteriore valore attraverso un approccio sistematico alla globalizzazione;
 - e) diffondere la cultura della pianificazione ambientale sostenibile come elemento portatore di valore aggiunto alla pari di altri fattori come la finanza, la produzione e le risorse umane;
 - f) promuovere accordi di programma, e garantirne l'attuazione con le autorità regionali, nazionali, comunitarie e più in generale a livello internazionale, con l'obiettivo di razionalizzare e progressivamente ridurre l'impiego di imballaggi e contenitori cosiddetti monouso;
 - g) promuovere accordi di programma con la pubblica amministrazione al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, distributori, consumatori e Pubblica Amministrazione per il recupero ed il ritorno degli imballi riutilizzabili;

- h) realizzare la massima integrazione tra le imprese operanti sulla filiera produttiva e distributiva dei beni di largo consumo, allo scopo di ottimizzare i costi della logistica di filiera e di massimizzare l'efficienza nel ritorno dal mercato degli imballaggi riutilizzabili;
 - i) promuovere, introdurre e sperimentare nuove tecnologie atte a garantire la affidabile tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera e degli imballi riutilizzabili nella logistica di ritorno degli stessi;
 - j) migliorare le caratteristiche tecniche degli imballaggi riutilizzabili allo scopo di:
 - massimizzarne le prestazioni in termini di protezione del prodotto;
 - accrescerne la vita utile in termini di numero di riutilizzi;
 - ottimizzare l'efficienza della logistica di ritorno;
 - k) garantire ai consumatori finali un servizio di efficienza e qualità sempre più elevata, a costi ottimizzati;
 - l) fornire servizi specifici di supporto alle imprese, consorziate e non, coerenti con le linee guida e le finalità del consorzio stesso;
 - m) proporre e sottoporre agli enti di governo ed al legislatore bozze di direttive e/o procedure da adottare con il fine di adeguare il quadro di riferimento normativo con il processo di cambiamento industriale sostenibile e di incentivo all'economia circolare;
 - n) partecipare a Bandi pubblici.
4. Il Consorzio potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento delle imprese consorziate e degli Enti Universitari.
5. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito sia nazionale sia comunitario.
6. Nell'attuazione dello scopo specificato nel presente articolo, nonché nell'attuazione di iniziative di servizio ed assistenza ai consorziati spetterà al Consorzio fungere da unica ed esclusiva interfaccia delle società consorziate nei confronti di soggetti pubblici o privati, con i quali entrerà in contatto il Consorzio per la realizzazione degli scopi consortili. Per il raggiungimento dello scopo e

finalità del Consorzio, i consorziati conferiscono al Consorzio medesimo, per tutto il tempo della sua durata, regolare mandato collettivo con rappresentanza dei consorziati stessi, i quali si obbligano a delegare ed affidare ad esso la disciplina e la regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti a quelle fasi delle rispettive attività d'impresa, la cui organizzazione e svolgimento in comune costituisce l'oggetto e finalità del Consorzio stesso, e quindi ciascuno di essi partecipanti attribuisce espressamente al Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, tutti i poteri per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni, in nome e per conto di essi consorziati, di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, il tutto comunque solo ed esclusivamente per le materie attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attività del Consorzio e secondo le modalità espresse dal regolamento consortile.

ARTICOLO 4

(Requisiti e numero dei Consorziati)

1. Il numero dei consorziati è illimitato.
2. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le imprese operanti nei paesi della Unione Europea, che ricadono nei seguenti macrosettori di attività:
 - a) produzione di imballaggi e contenitori riutilizzabili, incluse le imprese fornitrici della relativa tecnologia di produzione e della materia prima;
 - b) fornitura di servizi logistici a supporto dell'economia circolare e del riutilizzo, incluse le imprese fornitrici di tecnologia e servizi connessi;
 - c) produzione e distribuzione di beni di largo consumo, inclusa la GDO.

Possono inoltre aderire al Consorzio condividendone le iniziative:

- d) gli Enti Locali;
 - e) le Università, gli enti di ricerca, le associazioni, i consorzi, che concorrono in Italia e in Europa allo sviluppo dell'economia circolare, in coerenza con i presupposti normativi e le finalità del Consorzio.
3. Per l'ammissione al consorzio è inoltre necessario che ciascun ente o impresa richiedente:

- a) non abbia riportato condanne o subito sanzioni ai sensi della L.231/2002;
- b) non abbia riportato condanne o subito sanzioni per violazione delle leggi e normative vigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) non abbia riportato condanne o subito sanzioni per violazione delle leggi e regolamenti vigenti in tema di tutela dell'ambiente;
- d) in relazione ai propri amministratori, procuratori, direttori generali e/o rappresentanti legali non siano in corso procedimenti penali per delitti o contravvenzioni connessi e/o commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e gli stessi non abbiano riportato precedenti condanne per tale tipo di delitti o contravvenzioni.

ARTICOLO 5

(Ammissione dei Consorziati)

1. Ogni soggetto avente le caratteristiche per diventare consorziato deve presentare al consiglio di amministrazione:
 - a) una domanda con la quale richiede di essere ammesso al consorzio e dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni con particolare riferimento all'art.3 del presente statuto, nonché l'informazione prevista dall'articolo 7, secondo e terzo comma;
 - b) una autocertificazione con la quale l'ente richiedente dichiara (i) di possedere tutti i requisiti di cui al precedente art. 4, comma 2, e (ii) di non trovarsi, e che nessuno dei propri amministratori, procuratori, direttori generali e/o rappresentanti legali si trova, nelle condizioni di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. Il consiglio d'amministrazione controlla le domande presentate dalle imprese, ne verifica i requisiti di ammissione e delibera sulla loro ammissione, anche d'ufficio ricorrendone i presupposti, provvedendo immediatamente a darne comunicazione al richiedente congiuntamente alle informazioni necessarie per effettuare, se non effettuato in precedenza, il versamento del contributo annuale al fondo consortile, determinato ai sensi del successivo articolo 7.

3. Verificato il versamento del contributo annuale, il consiglio di amministrazione provvede a far iscrivere il richiedente nel libro dei partecipanti al consorzio, conferendogli i diritti inerenti.
4. L'ammissione di nuovi consorziati non costituisce modifica del contratto costitutivo o del presente statuto.

ARTICOLO 6

(Quote di Partecipazione)

1. Ciascun consorziato ha diritto ad una quota di partecipazione che dà diritto ad esprimere un voto nell'Assemblea del consorzio.
2. La quota di partecipazione al Consorzio è intransferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
3. In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che l'impresa sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio.
4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

ARTICOLO 7

(Fondo consortile)

1. Ciascuno dei consorziati, ad eccezione di quelli aderenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere (d) ed (e), è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando la quota annuale.
2. La quota annuale che ciascun consorziato è tenuto a versare a favore del fondo consortile viene individuata come segue: una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari ad Euro 2.000 (duemila), e da uno variabile, che si aggiunge al primo, calcolato secondo quanto descritto al punto che segue.
 - A. Per le imprese, l'importo variabile è calcolato con riferimento al fatturato risultante dal bilancio regolarmente approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente a quello cui il contributo si riferisce, ed è quantificato in applicazione della tabella approvata annualmente

dall'Assemblea Ordinaria, congiuntamente al bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

- B. Per gli Enti Locali, qualora consorziati, l'importo variabile è calcolato con riferimento alla dimensione ed è quantificato in applicazione della tabella approvata annualmente dall'Assemblea Ordinaria, congiuntamente al bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
3. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato deve attestare al Consorzio, con dichiarazione scritta, spedita anche in via telematica, l'entità dei ricavi delle vendite relativi all'ultimo esercizio, al fine di calcolare l'importo del contributo dovuto per l'anno in corso e la rideterminazione delle quote di partecipazione al fondo consortile. La mancata comunicazione del dato relativo ai ricavi, ovvero la comunicazione di un dato non corrispondente al vero, darà diritto di rivalsa e facoltà al consiglio di amministrazione di estromettere il consorziato dal consorzio.
 4. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, assieme alle altre eventuali fonti di provviste finanziarie. Nel caso di spese non previste nella pianificazione annuale e conseguenti ad iniziative assunte su delibera del Consiglio di amministrazione le stesse saranno ripartite nel corso dell'esercizio finanziario secondo le modalità indicate dal regolamento, o diversamente deliberate dal consiglio di amministrazione.
 5. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.
 6. In aggiunta, a quanto sopra ciascun consorziato sarà tenuto a coprire l'eventuale disavanzo di gestione, quale risultante dal bilancio di esercizio regolarmente approvato, in misura proporzionale alla partecipazione percentuale al fondo consortile determinata, in applicazione delle norme che precedono, con riferimento all'esercizio cui il disavanzo si riferisce.

ARTICOLO 8

(Finanziamento delle attività del Consorzio)

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine, i mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio derivano:
 - a) dai proventi di attività svolte in attuazione di disposizioni di legge o statutarie;
 - b) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile (importo fisso più importo variabile) costituito con le modalità di cui all'articolo 7;

- c) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
- d) da proventi da prestazioni effettuate su servizi a pagamento erogati dal Consorzio.

ARTICOLO 9

(Diritti e obblighi consortili)

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.
2. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio, come da art. 8.
3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.
4. I consorziati sono obbligati a:
 - a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
 - b) versare i contributi annui previsti dall'articolo 7;
 - c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
 - d) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
 - e) non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità in contrasto con gli interessi comuni ai consorziati;
 - f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività collidente con le finalità dello stesso.

5. L'inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente statuto e l'inosservanza delle norme del regolamento, da accertarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, costituiscono causa di esclusione di diritto dell'impresa consorziata, salve le ulteriori conseguenze previste da altri articoli del presente statuto.
6. Sono inoltre escluse le imprese consorziate che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) versino in stato di manifesta insolvenza;
 - b) vengano dichiarate fallite o sottoposte a procedure concorsuali;
 - c) non siano in possesso, o abbiano perso successivamente all'ammissione, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3.

TITOLO II -ORGANI

ARTICOLO 10

(Organi del Consorzio)

1. Sono Organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea dei Consorziati;
 - b) il Presidente e i Vice Presidenti;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei revisori contabili qualora nominati;
 - e) i Direttori Operativi, qualora nominati.

ARTICOLO 11

(Assemblea dei consorziati)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno

un quinto dei consorziati, quali risultanti dal libro dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge. La convocazione verrà effettuata a mezzo di lettera raccomandata o telefax, o e-mail da spedirsi a ciascun consorziato all'indirizzo risultante dal libro dei consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

2. In caso la convocazione non contenga l'indicazione del luogo in cui si svolgerà la riunione, l'Assemblea si considera convocata presso la sede legale del Consorzio. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti, anche per delega scritta, tutti i consorziati e la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo e di quello di controllo.
3. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente oppure in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità, oppure in loro assenza dal Consigliere presente più anziano. Chi presiede l'assemblea viene assistito da un segretario nominato dall'assemblea in occasione di ogni convocazione.
5. Ogni consorziato può farsi rappresentare, anche da un non consorziato, purchè con delega rilasciata per iscritto. All'apertura di ogni riunione dell'Assemblea dei consorziati il Presidente della riunione provvederà a verificare le presenze, la

regolarità delle eventuali deleghe e ad effettuare il calcolo dei consorziati titolari di diritto di voto presenti.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.
7. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 12

(Diritto di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea.

ARTICOLO 13

(Assemblea Ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 15, nonché il Presidente, i Vice presidenti e i componenti del Collegio dei revisori contabili, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del presente Statuto;
 - b) approva il Regolamento del Consorzio e le sue eventuali modifiche;
 - c) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione;
 - d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
 - e) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai revisori contabili;
 - f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

- g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico delle iniziative per l'incremento dell'utilizzo di imballaggi e contenitori riutilizzabili, nonché i risultati conseguiti;
 - h) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 7.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di cui all'art. 20, comma 2, del presente Statuto.
 3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli intervenuti.
 4. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessari per deliberare, l'Assemblea può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

ARTICOLO 14

(Assemblea Straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati.
3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessario per deliberare, l'Assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'Assemblea, questa può essere nuovamente convocata secondo le modalità sopra indicate, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile o lo

scioglimento anticipato del Consorzio. L'Assemblea così riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto dei consorziati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

ARTICOLO 15

(Presidente e Vice Presidenti)

- 1.** Il Presidente ed i due Vicepresidenti del Consorzio sono nominati dall'Assemblea dei Consorziati e durano in carica tre esercizi.
Il Presidente, non rieleggibile alla scadenza del mandato, è designato a rotazione dai consorziati appartenenti ai settori di attività di cui all'art.4, comma 2, lettere a), b) e c). La designazione dei due Vice Presidenti è demandata, col medesimo criterio di rotazione, ai consorziati appartenenti ai due settori di attività di volta in volta esclusi dalla designazione del Presidente.
- 2.** In ogni caso, la nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti scade congiuntamente alla scadenza del consiglio di amministrazione in cui sono chiamati ad operare.
- 3.** Spetta al Presidente:
 - a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - b) la firma sociale;
 - c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e) l'indicazione delle disposizioni operative per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - g) l'accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
 - h) il conferire, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vice Presidente più anziano.
6. I compiti e le funzioni dei Vice Presidenti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
7. Al Presidente ed ai Vice Presidenti spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

ARTICOLO 16

(Composizione e funzioni del Consiglio d'Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti e, in aggiunta, fino ad un massimo di 6 (sei) Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea, che ne ha precedentemente stabilito il numero, su indicazione dei consorziati. In particolare:
 - a) i consorziati rientranti nella categoria a) di cui all'articolo 4, comma 2, avranno diritto di indicare fino a due consiglieri;
 - b) i consorziati rientranti nella categoria b) di cui all'articolo 4, comma 2, avranno diritto di indicare fino a due consiglieri;
 - c) i consorziati rientranti nella categoria c) di cui all'articolo 4, comma 2, avranno diritto di indicare fino a due consiglieri.
3. L'indicazione dei nominativi espressione delle categorie sopra indicate dovrà essere effettuata nel corso dell'assemblea all'uopo convocata, che procederà alle deliberazioni di nomina conseguenti.
4. In mancanza di comunicazione da parte di una o di tutte le categorie sopra indicate l'Assemblea potrà decidere se integrare il Consiglio di Amministrazione con uno

o più componenti di sua scelta, fino al conseguimento del numero massimo stabilito al comma 1.

5. I membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere anche soggetti estranei al Consorzio.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Collegio dei revisori dei conti (se nominati) e, con funzioni consultive, i direttori operativi del Consorzio (se nominati).
7. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo un consigliere di amministrazione, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione su indicazione della categoria di consorziati che aveva espresso il consigliere venuto meno o con libertà di scelta qualora questo non sia stato indicato da alcuna categoria.
8. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.
9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o al/ai Vice Presidente/i o al Comitato esecutivo talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al/ai Vice Presidente/i o ad alcuni Consiglieri e al Direttore Operativo (se nominato), specifici incarichi.
10. I consiglieri di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico a ciascuno di essi attribuito. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento che lo stesso consiglio provvederà poi a ripartire al suo interno.

ARTICOLO 17

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

2. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente ed, in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica) e deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede della società sia altrove, purché nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea. E' possibile che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.
7. Verificati questi requisiti il Consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 9 e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei due Vice Presidenti o dal consigliere presente più anziano.
10. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. Non è ammessa la partecipazione per delega alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
12. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

ARTICOLO 18
(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea.
3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente tra i propri componenti.
4. I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti, che resteranno in carica sino alla data della prossima assemblea, che dovrà provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari alla reintegrazione del collegio. I revisori così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui sono entrati a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.
7. Il Collegio dei revisori contabili:
 - a) controlla la gestione del Consorzio;
 - b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità;
 - d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.
8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

ARTICOLO 19

(Direttori operativi)

1. Il consorzio può dotarsi di uno o più direttori operativi la cui assunzione è approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
2. Il rapporto di lavoro dei due direttori operativi è regolato dal contratto di diritto privato.
3. Le funzioni e le deleghe dei due direttori operativi sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In tale ambito coadiuvano il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirigono il Consorzio nell'ambito dell'organizzazione specifica a cui fanno riferimento, assumono, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assumono il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione. Ai Direttori Operativi spetta altresì l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.
4. I Direttori Operativi partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

TITOLO III -DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20

(Esercizio finanziario - Bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quaranta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo al fine di procedere in termini al deposito di cui all'articolo 2615-bis cod. civ.
3. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
 - a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
 - b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.
6. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
7. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere predisposto entro il 30 gennaio dell'anno successivo, per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e depositato entro i termini di legge. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili, qualora nominati, almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
9. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.

ARTICOLO 21

(Recesso dei consorziati)

1. Le imprese associate possono recedere dal Consorzio alle seguenti condizioni:

- a) cessazione dell'attività;
 - b) modifica dell'oggetto sociale con variazione delle attività che le rendano non più coerenti con gli scopi e le finalità del Consorzio.
2. I consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorzio è tenuto al versamento della quota per l'anno in corso.
 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorzio abbia perduto i requisiti previsti dall'articolo 4 per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
 4. L'impresa esclusa o receduta non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. La quota associativa del consorzio receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

ARTICOLO 22

(Liquidazione - Scioglimento del Consorzio)

1. Il Consorzio si scioglie per le cause e le modalità previste dall'art. 2611 c.c. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene per scopi del Consorzio o affini, nel rispetto di eventuali indicazioni normative al riguardo.

ARTICOLO 23

(Norma Finale)

1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.